

PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DI

I M P E R I A

NORME EDILIZIE PER L'ATTUAZIONE

- 1) I proprietari degli immobili compresi nella zona del piano di ricostruzione, volendo fare nuove costruzioni, riedificare o modificare quelle esistenti dovranno uniformarsi alle norme presenti ed a quelle del Regolamento Edilizio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.
- 2) Il Comune ha diritto di intimare ai proprietari degli stabili compresi nel piano di eseguire lavori ritenuti necessari per realizzare gli scopi di sistemazione tecnico - edilizia del piano stesso.
- 3) Nella zona destinata a costruzione intensiva l'altezza delle costruzioni, salvo quanto al proposita risulta in particolare dai disegni, dovrà in linea generale non superare in ciascun punto la misura più un mezzo della distanza orizzontale del punto stesso dal limite opposto più vicino delle strade circostanti. L'altezza massima consentita per le fronti è in ogni caso di m. 23.

Sulle strade le costruzioni dovranno presentare fronte continuo, salvo il caso in cui per intervenute accorde tra i proprietari i fabbricati contigui si distacchino di almeno m. 8 presen-

tando sul distacco prospetti a soluzione architettonica ed altezza non superiore alla misura del distacco più un mezzo.

- 4) La zona di Borgo S. Moro (a destra del torrente Impero ed a monte della Ferrovia), ove è prevista in genere la riparazione e rimessa nello stato primitivo degli edifici sinistrati, viene destinata a costruzione semintensiva. Le nuove fabbriche dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- a) Area coperta non superiore ad $\frac{1}{3}$ dell'area totale nè a mq. 350.
 - b) Distacco del fabbricato di almeno m. 4 da ogni confine estremo e dall'asse stradale e di m. 8 dalle costruzioni limitrofe.
 - c) Altezza delle fronti non superiore a due volte e mezzo la distanza orizzontale dai confini e dall'asse stradale, nè a m. 17.
- 5) Nelle zone vincolate o destinate a giardino è vietata di massima qualsiasi costruzione.
- 6) Deroche alle norme precedenti potranno essere concesse dal Comune per la costruzione di edifici a carattere monumentale od a speciale destinazione, purchè di pubblica utilità, sentito il parere della Commissione Edilizia.

M. M. M. M.
M. M. M. M.

CITTA' DI IMPERIA

Le presenti norme sono state pubblicate dal 12 al 26 luglio 1949
a sensi dell'art. 4 del D. L. L. 1° Marzo 1945, N° 154.

Imperia 17 gennaio 1950

IL SINDACO

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO CAPO

[Handwritten signature]

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale dell'Urbanistico e delle Opere Pubbliche

DIVISIONE XXIII

Visto, con riferimento al proprio Decreto n. 2522

in data 28 SET. 1950

Il Ministro dei

[Handwritten signature]

